

Legge regionale 15 maggio 2001, n.23

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell'articolo 35 bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali).

CAPO I

MAPPA DI ACCESSIBILITA' URBANA

ARTICOLO 1

Modifica degli articoli 28 e 29 della LR 5/1995

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e' inserita la seguente:

"f bis) la mappa di accessibilita' urbana contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilita' delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle citta' da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della LR 5/1995 e' inserito il seguente:

"4 bis. La mappa di accessibilita' urbana e' aggiornata dal comune almeno quinquennialmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con unica deliberazione del consiglio comunale."

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 29 della LR 5/1995 e' inserita la seguente:

"c bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilita' delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni;".

ARTICOLO 2

Finanziamenti regionali

1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'integrazione dei Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di accessibilita' urbana costituisce condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento

delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.

ARTICOLO 3

Norma transitoria

1. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano già dotati dei Regolamenti urbanistici, provvedono, entro i dodici mesi successivi, alla loro integrazione con la Mappa di accessibilità urbana, con le procedure di cui all'articolo 28, comma 6, della LR 5/1995.

CAPO II

POTERI DI DEROGA

ARTICOLO 4

Modifica dell'articolo 35 bis della LR 5/1995

1. La rubrica dell'articolo 35 bis della LR 5/1995 è così sostituita:

"Poteri di deroga alle disposizioni dei Piani Regolatori Generali".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 bis della LR 5/1995 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 2, per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile."